



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 70/2025

AI SIG.RI PREFETTI DI

CATANZARO - COSENZA - CROTONE -
REGGIO CALABRIA E VIBO VALENTIA

e, p. c.:

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(con esclusione dei Prefetti delle province di Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia)

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

e, inoltre, p.c.:

ALLA REGIONE CALABRIA
Cittadella Regionale – Località Germaneto
Viale Europa
PEC: vicepresidenza@pec.regione.calabria.it

CATANZARO

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Calabria di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Con decreto del Vice Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 1 del 9 agosto 2025, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale per i giorni di **domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025**.

In tutti i comuni della Regione Calabria si dispone pertanto l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 19 agosto 2025**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.



Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione, per ogni elettore, di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 21 agosto 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascuno dei comuni interessati alle consultazioni elettorali in oggetto sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati, già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 21 agosto 2025, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e n. 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 31 agosto 2025, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi, **domenica 5 ottobre 2025**, in quanto **lunedì 6 ottobre** costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 5 settembre 2025, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o a iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.



Entro sabato 20 settembre 2025, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 20 settembre 2025, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale personale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Tutti i comuni non interessati alle consultazioni in oggetto dovranno soprassedere dalla effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da un comune della Calabria a seguito di trasferimento della residenza, provvedendo, in tal caso, alle opportune annotazioni nelle liste elettorali concernenti le cancellazioni e le iscrizioni con riferimento ai termini di **martedì 19 agosto**, per le cancellazioni, e di **giovedì 21 agosto**, per le iscrizioni.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione dei Sindaci, segretari comunali e ufficiali elettorali, nonché dei presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sugli adempimenti di cui all'oggetto.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Angelo de Prisco

EA/